

Codice A1816B

D.D. 18 ottobre 2021, n. 2973

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6832. Autorizzazione idraulica per il rifacimento tratto di difesa spondale sulla sponda idrografica destra del torrente Pesio in località Vigna, in comune di Chiusa di Pesio (CN). Richiedente: sig. Simone Ferrero.



ATTO DD 2973/A1816B/2021

DEL 18/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6832. Autorizzazione idraulica per il rifacimento tratto di difesa spondale sulla sponda idrografica destra del torrente Pesio in località Vigna, in comune di Chiusa di Pesio (CN). Richiedente: sig. Simone Ferrero

Il sig. Simone Ferrero, residente *omissis*, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica in data 16/08/2021 (acquisita al prot. n. 38578/A1816B), per il rifacimento di un tratto di difesa spondale sulla sponda idrografica destra del torrente Pesio, in località Vigna, in comune di Chiusa di Pesio (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. Catastalmente l'opera si colloca antistante al lotto di terreno ascritto al NCE di cui al F. 71 mappale n. 503.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Daniele Pirra, in base ai quali è previsto il seguente intervento sulla sponda idrografica destra nel torrente Pesio, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 consistente in:

- rifacimento di un tratto di scogliera in massi non cementati (lunghezza 40 m e altezza 2,80 m) compreso tra lo scarico dell'impianto idroelettrico a monte e la difesa esistente a valle, a protezione della sponda soggetta a fenomeni di erosione laterale.

Con nota prot. 43218/A1816B del 20/09/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Chiusa di Pesio per quindici giorni consecutivi dal 20/09/2021 al 05/10/2021 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 14/10/2021 da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per l'intervento sopra specificato, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la difesa in progetto sia addossata alla sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua e sia adeguatamente immorsata al fine di evitare l'aggiramento;
2. in particolare il raccordo verso monte venga realizzato arretrando il ciglio del terrazzo fluviale, in continuità con la linea di sponda esistente del corso d'acqua;
3. le opere di fondazione siano adeguatamente approfondite;
4. l'altezza della scogliera non dovrà superare la quota del piano campagna né il ciglio della sponda opposta;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il sig. Simone Ferrero a eseguire l'intervento per il rifacimento del tratto di difesa spondale (scogliera) sulla sponda idrografica destra del torrente Pesio, in località Vigna, in comune di Chiusa di Pesio (CN), secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali che si restituiscono vistati, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a

regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. gli interventi in argomento potranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerlo in efficienza nel tempo;
9. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 7 e 8 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 6 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera in oggetto, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali

interessate dai lavori durante la durata degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe